

Allegato "C"

STATUTO

Art.1 - Denominazione, sede, durata

1. E' costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE CB CULTURE APS ENTE DEL TERZO SETTORE"**, o in sigla **"CB CULTURE APS - E.T.S."** in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017 e agli artt. 36 e ss.mm. del codice civile.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e ha sede in Civitanova Marche (MC).

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria: viene pertanto deliberata dall'Assemblea e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui l'associazione sia affiliata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Principi fondamentali

L'associazione sorge per volontà dei cittadini i quali condividono una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività formative, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative che ritengono utili alla costruzione democratica di una società civile fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze delle persona umana.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, ha carattere dilettantistico, apartitico e volontario, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione in ogni iniziativa cercherà di promuovere la collaborazione di persone o enti presenti nel territorio; si prefiggerà altresì programmi con altre associazioni o comitati comunali, regionali, nazionali e internazionali così da incentivare l'amicizia tra gli uomini e debellare ogni forma di campanilismo e



settarismo.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Potrà, inoltre,

- promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti al campo artistico e letterario e la cultura in genere mediante l'organizzazione e partecipazione ad eventi. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- a. Favorire momenti di aggregazione e socializzazione giovanile, contrastando isolamento e individualismo;

- b. Promuovere e sostenere ogni forma di espressione artistica e culturale: musica, teatro, danza, poesia, letteratura, arti visive, performative e multimediali;
- c. Organizzare laboratori, mostre, eventi artistici e culturali, incontri, jam session e serate a tema;
- d. Stimolare una riflessione critica sui modelli culturali dominanti (consumismo, estetica superficiale, omologazione) e diffondere i valori dell'autenticità, della libertà interiore e della profondità;
- e. Realizzare attività educative e formative, anche in collaborazione con enti pubblici, scuole, università e con altre organizzazioni del terzo settore;
- f. Promuovere il dialogo intergenerazionale, il confronto costruttivo e il riconoscimento della diversità come valore;
- g. Sostenere l'educazione civica, culturale ed emotiva tra i giovani.

Potrà, ancora,

- Organizzare e promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali. Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Organizzare e promuovere iniziative a carattere musicale, artistico, sportivo, ricreativo e teatrale;
- Collaborare con Enti Locali, associazioni culturali, cooperative e società in genere aventi scopi analoghi, presenti sia sul territorio nazionale che altrove;
- Promuovere la produzione artistica-culturale in tutte le sue forme;
- Organizzare e gestire corsi di preparazione, di formazione professionale, di perfezionamento e aggiornamento, vacanze studio, scambi culturali; seminari, congressi, conferenze, meeting, briefing, tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, sagre, happening e manifestazioni di interesse collettivo;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale;
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo;

- organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Svolgere corsi di formazione e aggiornamento per la promulgazione artistica di: scenografie per eventi, teatrale e cinematografica, fotografia, illuminotecnica, decorazioni floreali, pittura, scultura, interior design, tecniche di animazione tradizionali e digitali, storia dell'arte, incontri culturali e artistici, presentazione libri, mostre;
- Promuovere e promulgare laboratori artistici indirizzati agli adulti e ai bambini con finalità culturali e aggregative come: pittura, collage, animazione stop-motion, realizzazione di cortometraggi, disegno, ecc.;
- Promuovere e promulgare la realizzazione artistica di: strutture ricreative, centri culturali, musei e zone archeologiche, opere d'arte, immobili di interesse storico-culturale, centri di ricerca;
- Eseguire acquisti collettivi di libri di testo, materiale di documentazione, scritti o audiovisivi, materiale fotografico, scenografico, teatrale, nonché tutte le attrezzature utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- L'Associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, si propone di stipulare delle convenzioni con enti locali, enti pubblici, morali, privati e con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra gli associati. L'Associazione, per il conseguimento di tutti gli scopi suddetti, potrà avvalersi di tutte le provvidenze in genere, statali, provinciali, comunali, regionali, comunitarie e di ogni altra agevolazione di legge;

il tutto come meglio specificato nello Statuto Sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare, per perseguire gli scopi sociali e nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di organizzare e gestire strutture di



vario genere (culturali, ricreative, sportive, turistico-sociali ecc...); favorire l'educazione al servizio dei tesserati, attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni degli stessi e alle istanze del territorio; curare la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali; operare nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi per sviluppare la partecipazione degli aderenti per la formazione fisica e spirituale della persona; istituire centri di studio ove operatori, psicologi, sociologi, medici specialisti ed educatori, unitamente a docenti universitari, giuristi, economisti, diano vita a programmi di ricerca di nuovi modelli operativi riferiti alle problematiche dell'handicap; promuovere il libero associazionismo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, musicali e culturali, rivolgendole in particolar modo agli emarginati e ai disabili; operare affinché la cultura, lo sport, la musica ecc... siano riconosciuti come diritti sociali e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi; operare al servizio delle persone disabili, in aiuto alle loro famiglie, intervenendo al fianco di queste e stimolandone la partecipazione attiva, al fine di garantire la tutela ed il soddisfacimento delle necessità di vita, individuale e sociale, dei loro figli, valorizzando di questi potenzialità ed attitudini, difendendone i diritti e favorendone il processo di integrazione nella collettività; promuovere dibattiti e convegni al fine di confrontare risultati, esperienze e proposte, e di stimolare la ricerca di nuove soluzioni con la partecipazione delle famiglie, depositarie di un patrimonio di esperienza ineguagliabile; promuovere ed organizzare seminari, convegni e corsi di formazione in tema di volontariato, protezione civile, soccorso sanitario, rischio idro-geologico, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita



delibera.

Art. 4 - Requisiti

1. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, enti e persone giuridiche, che ne fanno richiesta, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che ne condividono gli scopi, le finalità, i principi statutari e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'accettazione della domanda di adesione dei soci viene deliberata dall'organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/17, possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 - Diritti

1. I Soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi (ove adottati);
- b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;



- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 6 - Doveri

I doveri dei Soci sono:

- a. rispettare lo Statuto i regolamenti (ove adottati) e deliberati degli organi associativi;
- b. essere in regola con la quota associativa deliberata dall'Assemblea, su suggerimento del Consiglio;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e. partecipare alle attività formative, religiose, culturali sociali ecc. promosse dall'associazione;
- f. partecipare fattivamente alle assemblee ed alle riunioni indette dal Consiglio;
- g. serbare all'interno della vita dell'associazione un contegno educato e responsabile;
- h. pagare la quota annua nella misura deliberata dall'Assemblea, su suggerimento del Consiglio.

Art .7 - Perdita della qualità di Socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La qualità di Socio si perde, inoltre:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Ente di terzo settore;
- b. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 180 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Ente di terzo settore, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente di terzo settore.

Art. 8 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile sia per atto tra vivi, che a causa di morte.

Art.9 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017.

Art.10 - Assemblea

1.L'Assemblea dei soci regola l'attività dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati, qualora gli associati siano in numero inferiore a 500 e più di 5 associati qualora gli associati siano in numero superiore a 500.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

Art. 11 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione può avvenire mediante affissione nella bacheca sociale, oppure inoltrata per iscritto, e/o mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione, con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 12 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea dei soci si riunisce entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio precedente ed almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, per l'approvazione del programma e del preventivo per il successivo anno



sociale, nonché tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo riterrà opportuno convocarla.

2. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. L'Assemblea si riunisce oltre che nei casi sopra indicati, e per deliberare eventuali modifiche dello Statuto sociale, tutte le volte che il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta motivata; in tale caso il Consiglio ha l'obbligo di indire l'adunanza entro quindici giorni dalla domanda.

Art. 13 - Costituzione

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 14 - Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per le elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone o quando ne facciano domanda la maggioranza dei soci presenti.

2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti.

3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea inerenti le modifiche dello Statuto sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Art. 15 - Intervento

1. Può intervenire all'Assemblea, il socio regolarmente iscritto nel libro sociale regolarmente tenuto dall'organo amministrativo e ha diritto di voto solo il socio iscritto da almeno tre mesi nel detto libro.

Art. 16 - Competenze



1. L'Assemblea:

- a. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b. approva le linee programmatiche della Associazione;
- c. approva il regolamento generale della Associazione (ove adottato) e le sue modifiche;
- d. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione (ove adottati) e le relative modifiche;
- e. elegge il Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- f. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- g. delibera la variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune.
- h. delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- i. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - (Organo di amministrazione e/o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da un minimo di 5 sino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di n. 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e conferisce al proprio interno le deleghe alla funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che



si renda opportuno conferire.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- I. convocare l'assemblea;
- II. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- III. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- IV. dare esecuzione alle delibere assembleari;
- V. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- VI. ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- VII. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- VIII. predisporre il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- IX. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda



l'ordinaria amministrazione;

X. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

XI. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla re- visione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

XII. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

XIII. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

XIV. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

XV. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

XVI. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designando- ne i rappresentanti da scegliere tra i soci;

XVII. redigere l'eventuale regolamento interno;

XVIII. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

XIX. individua l'eventuale esercizio delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;

XX. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipa- no gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e pro- getti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene opportuno (possibilmente ogni mese), e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può avvenire mediante affissione nella bacheca sociale, oppure inoltrata per iscritto, e/o mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e



l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Decadenza degli organi

1. Il Consigliere che, salvo giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio viene dichiarato decaduto. Il membro dimissionario, morto o decaduto viene sostituito dal candidato che segue l'ultimo degli eletti.
2. Il Consiglio decade qualora la metà più uno dei membri eletti originariamente dall'assemblea venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi. Nell'eventualità di dimissioni del Presidente, Vice - Presidente, Segretario, Cassiere o Amministratore, il Consiglio Direttivo stesso procederà alla rielezione del sostituto.
3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 19 - Presidente

1. Il Presidente (ovvero in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice-Presidente) ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio

per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive (nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione).

2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

3. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

4. In caso di dimissioni del Presidente sia dalla carica di Presidente sia da quella di Consigliere, o in caso di suo permanente impedimento, che dovrà essere adeguatamente documentato, o di suo decesso, il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni del Presidente e provvede, entro 15 giorni dall'assunzione della carica di Presidente pro-tempore, alla convocazione dell'organo deputato all'elezione del nuovo componente del Consiglio Direttivo in sostituzione del dimissionario o permanentemente impedito o deceduto. Immediatamente dopo la predetta sostituzione il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo oppure dall'Assemblea, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 20 - (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs 117 del 2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice



civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 (Patrimonio - Risorse economiche - Beni)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' associazione;
3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L' associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo



svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. donazioni e lasciti testamentari;
3. rendite patrimoniali;
4. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
5. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 (Bilancio sociale e informativa sociale)

E' redatto, qualora si verificassero i presupposti, nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Libri e scritture contabili)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali re- datti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

L'associazione tiene e redige, inoltre, ogni altro libro o scritture contabili necessarie ed obbligatorie per assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs 117/17 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del D. lgs 117/17.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi nel rispetto delle finalità dell'associazione.

Gli associati che intendo esaminare i libri associativi dovranno fare apposita richiesta scritta all'organo amministrativo circostanziando anche i motivi e le finalità della richiesta.

Esaminata la domanda, il consiglio direttivo, nel tempo utile per evadere la richiesta, metterà a disposizione i documenti per i quali è stata effettuata la domanda. Al termine dell'esame dei libri, l'organo amministrativo dovrà redigere apposito verbale riportante, anche in maniera sintetica, l'esito della consultazione e eventuali osservazioni in merito.

Art. 27 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 29 (Convenzioni)

Eventuali convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 30 (Responsabilità della organizzazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per



inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/17, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 33 (Rinvio)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Tentella Giulio

Torresi Andrea

Lazzarini Francesco

Ramaglia Riccardo

Bertini Matteo

Sembroni Dennis

Pepaj Xhasti

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Ancona

Ufficio Terzo Settore - Ancona

Reg. in data

15 LUG 2026

Aln. 286

Serie 3

Importo

€ 264,00

200,00

20,00

64,00

264,00

IL FUNZIONARIO

Anna Rita Paoletti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Anna Rita Paoletti)